



TRIBUNALE DI LECCE

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3754/22 R.G. contenzioso, vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mastrolia, come da mandato in atti

OPPONENTE

Ing. *Controparte_1* ing. *CP_2* ed arch. *Controparte_3* rappresentati e difesi dall'avv. Selene Mariano, come da mandato in atti

OPPOSTI

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 29.4.22 il *Parte_1* proponeva opposizione avverso il d.i. n. 548/22, inerente un credito asseritamente maturato dai professionisti opposti per le attività svolte in relazione all'appalto inerente i lavori di costruzione di un cavalcavia lungo la SS 16; eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Ufficio adito, rimarcando che la convenzione sottoscritta con i tecnici contemplasse, all'art. 12, una clausola compromissoria; evidenziava, ancora, che l'art. 3 della convenzione medesima indicasse le prestazioni originariamente demandate agli opposti, cui, in seguito, erano stati attribuiti anche il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la redazione della prima perizia suppletiva, precisando che per la suddette attività fossero stati previsti, rispettivamente,



un corrispettivo lordo di € 99.000,00 oltre iva, un compenso di € 26.668,50 ed un compenso di € 20.102,50; indicava che, a fronte dei versamenti effettuati, ai professionisti dovesse competere la residua somma di € 35.526,84; assumeva, tuttavia, che l'incarico inerente il coordinamento per la sicurezza non fosse stato conferito mediante un regolare contratto d'opera professionale; inferiva che la parcella vistata dal consiglio dell'Ordine non fosse idonea a comprovare la pretesa vantata, peraltro diversa da quella richiesta in sede stragiudiziale e determinata sommando talune voci già ricomprese nel corrispettivo previsto per la direzione lavori; indicava, peraltro, che la richiesta relativa agli interessi con decorrenza dal 2017 non fosse plausibile sia in ragione della datazione delle prestazioni rese, che in considerazione della mancata emissione della documentazione fiscale inerente la pretesa creditoria; instava, pertanto, per il rigetto della pretesa di pagamento formulata in sede monitoria.

Gli opposti, costituendosi, preliminarmente assumevano che la clausola compromissoria presente nella convenzione stipulata dal Consorzio con i professionisti non fosse stata espressamente approvata ex art. 1341 c.c. e che, comunque, **CP_**. **CP_1** non avesse mai sottoscritto tale negozio, essendo stato coinvolto nell'appalto solo dopo il decesso dell'ing. **Per_1** rimarcavano che le prestazioni indicate in sede monitoria afferissero anche a negozi diversi da quello suddetto e che la clausola prefata non risultasse ostativa all'azione monitoria; segnalavano che gli incarichi ulteriori fossero stati conferiti in forma scritta e che, in relazione ai medesimi ed, in minima parte, alla direzione dei lavori, fosse già stato liquidato l'importo di € 75.950,00; precisavano che la documentazione inerente l'andamento dei lavori offrisse formale, oltre che sostanziale, contezza dell'espletamento delle attività demandate ai professionisti; assumevano che l'unico parametro rispetto alla determinazione dei compensi indicato nella convenzione fosse costituito dalle tariffe professionali e che i medesimi fossero condizionati alla sola inclusione nel quadro economico del progetto, effettivamente verificatasi; riconducevano la mancata emissione delle fatture alla volontà di non gravarsi del carico dell'iva in relazione a competenze non percepite; deducevano che il **Parte_1** avesse riconosciuto parzialmente il proprio credito; instavano, pertanto, per la concessione della provvisoria esecutività e, comunque, per il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza emessa in data 3.11.22 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva disattesa; con ordinanza emessa in data 23.6.24, stante la necessità di previa delibazione delle eccezioni preliminari, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;



all'udienza del 22.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

I professionisti opposti hanno agito in sede monitoria al fine di sentir condannare il **Parte_1** al pagamento dell'importo di € 123.364,10, dovuto quale saldo dei corrispettivi inerenti gli incarichi loro attribuiti con la convenzione del 2.2.99, nonché con le comunicazioni del 1999 e del 2001; in particolare, hanno indicato che nel 2000 l'ing. **CP_1** fosse subentrato al precedente professionista ing. **Per_1** nel frattempo deceduto.

In ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal **Parte_1** – di fatto afferente alla competenza - preme osservare come l'art. 12 della convenzione demandasse alla valutazione arbitrale le controversie relative all'applicazione delle relative previsioni- ovvero quelle traenti dalle medesime la loro *causa petendi*: quanto alla validità di tale previsione, non appaiono condivisibili le notazioni formulate dagli opposti con riferimento al disposto dell'art. 1341 c.c.: ed invero, come puntualizzato dalla Corte nomofilattica - si veda, ex plurimis, sent. n. 2294.2001 - *“i contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341 comma 2° c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ed onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicitante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli e formulari utilizzabili in serie. Non vale pertanto a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti”*.

Risulta, pertanto, evidente che la convenzione prefata, inerente le obbligazioni specificamente connesse all'appalto relativo ad uno specifico intervento edile, non possa essere qualificata quale contratto per adesione, anche laddove se ne voglia ammettere la redazione a cura della sola stazione appaltante; corollario di tale notazione è che la clausola compromissoria ivi contenuta risulti pienamente valida.

Con riferimento alla posizione dell' Ing. **CP_1** , va osservato come questi sia subentrato nell'originaria convenzione in luogo dell' Ing. **Per_1** giusta richiesta del medesimo cui il **Parte_1** aveva prestato la propria adesione mediante delibera datata 31.7.00; deve, quindi, ritenersi che tra il cennato professionista e l'opponente si sia perfezionata una cessione del contratto integrato dalla convenzione del 1999, sicchè il



vincolo rispetto al previo ricorso alla giustizia arbitrale si configura come vincolante anche rispetto alla posizione del medesimo; tanto, in virtù del cristallizzato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “ *La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto*” (cfr. Cass. civ. sent. n. 22522/11).

Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza dell'ufficio adito limitatamente alle competenze connesse alle attività menzionate nella convenzione del 1999, in ragione della clausola compromissoria ivi contenuta.

Quanto alle poste creditorie inerenti le attività professionali ulteriori, invece, non appaiono plausibili le argomentazioni del **Parte_I** in relazione all'assenza di un valido vincolo negoziale per insussistenza del requisito formale: i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, devono essere qualificati enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale della attività svolta nel settore privato, sicchè agli stessi non è applicabile la normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per la Pubblica Amministrazione; conseguentemente per la stipula dei loro contratti non è imposta la forma scritta "*ad substantiam*" ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale (si veda, in proposito, Cass. civ. sent. n. 38321/21).

Pertanto, gli obblighi assunti dalle parti in relazione prestazioni ulteriori delineate nelle comunicazioni del Presidente del **Parte_I** versate in atti risultano validamente convenuti.

Al fine di acquisire elementi funzionali alla valutazione della congruità dei compensi residui richiesti dai professionisti rispetto a quelli maturati per le attività svolte in esecuzione delle comunicazioni suddette, il giudizio viene rimesso sul ruolo come da separata ordinanza in vista dell'espletamento dell'indagine tecnica.

P.T.M.

Il Tribunale di Lecce

Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed



eccezione, così provvede:

- Revoca il d.i. opposto;
- dichiara l'incompetenza del giudice ordinario rispetto al vaglio della domanda di pagamento di competenze formulata dagli opposti in relazione ad attività contemplate nella convenzione datata 2.2.99, in forza della clausola compromissoria ivi contenuta;
- rimette il giudizio sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista dell'espletamento della ctu funzionale alla determinazione dei compensi ancorati alle attività demandate ai professionisti con gli accordi alla medesima successivi.

Lecce, 10.3.25

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Caputo

Arbitrato in Italia